



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Il Diritto ecclesiastico nei libri: un altro modo di leggere (e di insegnare) una disciplina giuridica*

NICOLA FIORITA

Il giorno in cui ho conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Firenze, ormai lontano nei ricordi e nel tempo, il professore con cui avevo discusso la tesi e che sarebbe poi divenuto il mio Maestro, mi regalò il primo libro di una collana che nasceva allora (e che avrebbe ospitato successivamente molti volumi di grande pregio) conseguendo il merito di accendere le luci su quell'incrocio tra diritto e letteratura che oggi ispira studi, ricerche, convegni e associazioni<sup>1</sup>. Il libro che ricevevo in premio era scritto da Francesco Galgano e aveva come titolo *Il rovescio del diritto*<sup>2</sup>. Esso serviva, secondo il mio Maestro, a trasmettermi la consapevolezza che il diritto – che in quel momento ritenevo ingenuamente di aver appena terminato di studiare e di comprendere – ha sempre un suo rovescio, con il quale avrei dovuto misurarmi da quel giorno in poi (*a Nicola Fiorita, dottore in “diritto” perché non trascuri il “rovescio della medaglia”*, scriveva di suo pugno Francesco Onida a mo' di dedica).

Lo studio e l'insegnamento del diritto sono ben presto divenuti la mia occupazione principale e la mia unica fonte di reddito, ma sin da subito – sin da quella dedica – sono stato attratto dal suo rovescio, dal rapporto complesso tra diritto e giustizia, tra diritto studiato e diritto praticato<sup>3</sup>, tra manuali e vita. Quel che è certo è che avvertivo e avverto l'impossibilità di una neutralità assoluta da parte di chi maneggia a vario titolo il diritto e,

---

<sup>1</sup> Il movimento detto Diritto e Letteratura comprende al suo interno diverse articolazioni. Come evidenza D. CERRI, *Diritto e letteratura*, in *Isll papers* (<http://www.lawandliterature.org/area/documenti/Cerri%20-%20Diritto%20e%20Letteratura,%202012.pdf>), 5/2012, si può parlare di diritto nella letteratura, di diritto come letteratura, del ruolo della letteratura nella formazione del giurista. Su quest'ultimo aspetto, come si vedrà, si appunterà principalmente l'attenzione di questo contributo.

<sup>2</sup> F. GALGANO, *Il rovescio del diritto*, Giuffrè editore, Milano, 1991. Il volume, come detto, inaugurava la collana *Diritto e rovescio*, curata dallo stesso Francesco Galgano e da Paolo Cendon.

<sup>3</sup> Giacché, secondo il grande filosofo tedesco W. BENJAMIN, *Angelus Novus*, Einaudi, Torino, 1995, p. 304 proprio il *diritto* che è solo *studiato*, e non è più *esercitato*, *apre la porta della giustizia*.

soprattutto, la ristrettezza di un approccio meramente formale alle sue categorie, insistendo conseguentemente da allora nella ricerca di strumenti e percorsi che consentano di rivelarne la complessità, la ricchezza, la fragilità, l'umanità, la socialità<sup>4</sup>. Non solo la storia, ma anche la letteratura, il cinema, il teatro, finanche la musica<sup>5</sup>, ben si prestano a tale scopo.

Esistono infiniti modi per raccontare il mondo. Il mondo come è, il mondo come ci appare e il mondo come crediamo che dovrebbe essere. Anche il diritto, in fondo, è una narrazione del mondo. La legge organizza e regola i fenomeni sociali ed i cambiamenti che intervengono nel corso del tempo arrivando, in genere, con una certa lentezza e con una certa macchinosità a cristallizzare in una dizione fredda ed impersonale l'equilibrio tra istanze di varia, se non opposta, natura, di cui demanda l'attuazione all'opera di diversi protagonisti: burocrati, avvocati, giudici.

Molto spesso quegli stessi fenomeni sono intercettati dalla narrativa, magari più velocemente e magari con una maggiore rotondità. Le storie, i racconti, le opere teatrali possono illuminare le esigenze, i desideri, i bisogni, i conflitti che la regola giuridica tende ad occultare. La letteratura, in sostanza, può funzionare da antidoto a un certo modo di intendere il diritto fondato sull'indeterminatezza e indifferenza della norma, in nome della riaffermazione della dimensione insopprimibilmente concreta e individuale dell'agire umano<sup>6</sup>. Non è tutto: come è stato opportunamente osservato, la narrazione letteraria, entrando nelle pieghe della modernità, è andata frequentemente costituendosi come un vero e proprio luogo di elaborazione del giuridico o meglio, e con una precisazione invero decisiva, della "giustizia"<sup>7</sup>.

La dimensione narrativa assume, infine, un ruolo particolarmente significativo nel momento in cui si procede a ripensare la formazione del giurista e a sperimentare strumenti didattici innovativi. Se si conviene che ciò che dovremmo trasmettere ai nostri studenti non sono soltanto le nozioni necessarie per divenire dei buoni tecnici del diritto ma piuttosto quello spirito

---

<sup>4</sup> Il recupero dell'umanità e della socialità del diritto sono indicate da P. GROSSI nella sua autorevole *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 10 ss., come le prime operazioni da compiere per superare le mitologie della modernità che hanno deformato il senso del diritto.

<sup>5</sup> Come dimostrano i contributi di A. CARRERA, «*To live outside the law you must be honest*», A. SPATARO, *In difesa dei deboli*, e V. DELL'OSSO, *Il retribuzionismo come rifugio dal male: il pellegrinaggio di Bob Dylan nei luoghi dell'ingiustizia umana*, tutti dedicati al tema della giustizia nelle canzoni di Bob Dylan e inseriti in G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura*, I, Vita e pensiero, Milano, 2012, p. 436 ss..

<sup>6</sup> G. BOMBELLI, *Recensione a G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI (a cura di), Giustizia e letteratura 1*, in *Munera*, 3/2013, p. 81.

<sup>7</sup> G. BOMBELLI, *op. loc. cit.*

critico che li conduca a porsi domande e dubbi sull'origine degli istituti e delle norme che saranno chiamati ad applicare<sup>8</sup> e, ancora, li renda edotti in ordine all'interazione continua tra diritto e fenomeni sociali, al punto da potersi ritenere che non conosca il diritto chi non sia in grado di collocare il fenomeno giuridico lungo quella linea del tempo che solo lo storico può compiutamente segnalare<sup>9</sup>, quel che quasi automaticamente ne consegue è la percezione dell'insufficienza della didattica tradizionale e la possibilità di attingere alle opere letterarie per rifondarne lo svolgimento. Considerazioni che divengono ancora più forti laddove l'insegnamento si svolga all'interno di un corso di laurea di Scienze politiche, che non garantisce un accesso diretto alle professioni legali classiche ma nasce intorno all'idea di formare una nuova classe dirigente, un cittadino a tutto tondo<sup>10</sup> o forse, più correttamente, un esperto globale di scienze sociali capace di resistere all'eccessiva frammentazione del sapere, propria del nostro tempo, mantenendo la capacità di cogliere il senso della totalità, le relazioni che esistono tra le cose<sup>11</sup>. Obiettivi che richiedono non tanto di semplificare il diritto che viene proposto, quanto piuttosto di contestualizzarlo<sup>12</sup>, di inserirlo nella complessità che esso prova a governare<sup>13</sup>.

Come insegnare il diritto, dunque, ma anche come insegnare il diritto in un corso di laurea di Scienze politiche e, ancora, come insegnare in quel medesimo ordinamento didattico il Diritto ecclesiastico, ovvero la materia che mi è affidata, sono le domande a cui cerco di rispondere all'inizio di ogni

---

<sup>8</sup> G.U. RESCIGNO, *L'identità del 'giurista di base' e il suo apparato conoscitivo*, in V. CERULLI IRELLI e O. ROSELLI (a cura di), *Per una riflessione sulla didattica del diritto*, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 31.

<sup>9</sup> P. GROSSI, *La storia del diritto nella formazione del giurista di oggi*, in V. CERULLI IRELLI e O. ROSELLI (a cura di), *Per una riflessione sulla didattica del diritto*, cit., p. 41.

<sup>10</sup> Così F. MERLONI, *Il diritto (il peso relativo, la ricerca, l'insegnamento, i giuristi) nelle Facoltà di Scienze politiche*, in V. CERULLI IRELLI e O. ROSELLI (a cura di), *Per una riflessione sulla didattica del diritto*, cit., p. 375.

<sup>11</sup> Sono proprie queste le parole utilizzate da Papa Francesco nell'enciclica *Laudato si'* (punto 110) per denunciare la dittatura della tecnologia e della specializzazione eccessiva che ne è stretta conseguenza.

<sup>12</sup> Proprio nel descrivere le caratteristiche dell'insegnamento di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Salerno, V. TOZZI, *Comunicazioni*, in G. MACRÌ (a cura di), *L'insegnamento del Diritto ecclesiastico nelle Facoltà di Scienze Politiche*, Dipartimento di Teoria e storia delle istituzioni, Salerno, 2005, p. 61, sottolinea come la chiave di prospettazione degli argomenti del corso sia "sempre stata non limitata al dato tecnico-giuridico, ma portata sull'origine storica della fonte, sui condizionamenti politico-ambientali della sua genesi e della sua operatività nel tempo successivo ...".

<sup>13</sup> Potendosi così attendere "una più intensa sensibilità nel recepire ... le novità prodotte nell'assetto pluralistico del nostro ordinamento". G.B. VARNIER, *L'insegnamento del diritto ecclesiastico nelle Facoltà di Scienze politiche. "La mutazione genetica dei contenuti della didattica"*, in [http://www.olir.it/areetematiche/88/documents/varnier\\_scienzepolitiche%5B1%5D.pdf](http://www.olir.it/areetematiche/88/documents/varnier_scienzepolitiche%5B1%5D.pdf), p. 7.

anno accademico e che guidano gli aggiustamenti, le espunzioni, le aggiunte che di continuo modificano l'impianto del mio corso. E devo qui aggiungere che il Diritto ecclesiastico ha certamente un carattere spiccatamente ideologico e politico, ponendo continuamente i suoi cultori davanti alle grandi domande di senso e ai propri valori più profondi ma anche conducendo quegli stessi studiosi nei pressi delle scelte fondamentali di uno Stato, se è vero che gli atteggiamenti assunti dai singoli ordinamenti di fronte al fenomeno religioso rivelano il modo di essere della società civile<sup>14</sup>.

Ed eccoci, allora, arrivati al nodo delle questione. Anno dopo anno, le mie lezioni di *Diritto e religione nello spazio europeo*, inserito nel corso di laurea triennale di Scienze politiche dell'Università della Calabria, sono andate incorporando il riferimento ad opere letterarie per introdurre e completare l'analisi dei principi fondamentali della materia e degli istituti giuridici più rilevanti. Questo sforzo non mi pare ancora sufficiente e sento l'esigenza di un progetto complessivo che immerga il diritto e la religione sin dall'inizio nel flusso della letteratura. Quello che vorrei proporre, allora, è un insegnamento suddiviso in due grandi sezioni, la prima dedicata ai principi fondamentali, introdotti di volta in volta dalla lettura e dal commento di un libro, e la seconda dedicata a specifiche questioni giuridiche, costruita strada facendo attraverso le sollecitazioni degli studenti e le suggestioni dell'attualità. L'una e l'altra richiedono, a mio avviso, di essere precedute da una *performance* capace di animare il rapporto docente-studenti e di incistarvi dal principio la scelta del dialogo, dell'interazione, della preferenza per un insegnamento critico.

In attesa di proporre un corso del genere agli studenti delle aule di Arcavacata, intendo provare a tracciarne le coordinate nelle pagine che seguono, abbozzando il contenuto delle prime dieci lezioni e lasciando impregiudicato lo sviluppo successivo delle restanti ore di insegnamento, il cui contenuto andrebbe per l'appunto contrattato con i frequentanti in ragione dei loro interessi e delle priorità emergenti dalla cronaca politica e giudiziaria, che sempre più spesso collocano le questioni del pluralismo religioso, dell'integrazione, dei diritti e dei doveri delle minoranze all'attenzione dell'opinione pubblica.

---

<sup>14</sup> L. ZANNOTTI, *Insegnare il diritto ecclesiastico: l'esperienza fiorentina*, in V. CERULLI IRELLI e O. ROSELLI (a cura di), *Per una riflessione sulla didattica del diritto*, cit., p. 139.

**Lezione n. 1** – Introduzione con piccola *pièce* teatrale<sup>15</sup>.

Entrano in aula il professore e l'assistente. Scambiano parole incomprensibili da cui si intuiscono soltanto i rispettivi ruoli. Si fermano.

**Il professore** – A volte caro Tucci mi sembra che io e lei parliamo proprio due lingue diverse. È la sua visione burocratica dell'università che la opprime, che le impedisce di capire. La trovo così distante dalla mia idea di università. Un'idea romantica.

Vede Tucci, l'università è un luogo privilegiato della produzione di cultura, è un laboratorio di sperimentazione sulla mente umana, l'università è metodo mica adempimenti amministrativi, l'università è pensiero e tutto il resto sono solo piccoli incidenti di percorso. Perché sbaglia Tucci?

Il professore va verso la cattedra e continua a parlare - Non sbagliare ragazzo.

Entra lo studente, l'assistente gli va incontro, il professore sta leggendo un libro.

**L'assistente** – Professore, ci sarebbe uno studente per la tesi.

Il professore stacca gli occhi dal libro e lo guarda quasi con disprezzo poi si rimette a leggere.

**L'assistente** – È un ragazzo molto bravo, volenteroso, Panunzio si chiama, ha anche frequentato il corso l'anno passato.

L'assistente fa cenno al ragazzo di avanzare, si defila e il ragazzo si siede dall'altra parte della cattedra.

**Studente** – Buon giorno.

**Professore** (stacca gli occhi dal libro che fino ad allora aveva continuato a leggere) – Così lei è Panella.

**Studente** – Panunzio

**Professore** – Panunzio ... e vorrebbe la tesi.

**Studente** – Sì.

**Professore** – In Diritto ecclesiastico ...

**Studente** – Certo.

**Professore** – E perché si vuole laureare proprio in Diritto ecclesiastico? (Con crescente disprezzo) Una materiucola, un residuo del passato, una roba da preti ...

**Studente** – (Prima incerto, poi sempre più sicuro) Ma come ... ma professore ... le sue lezioni ... e il diritto alla libertà religiosa? E il diritto a non

---

<sup>15</sup> Il testo che segue (opera di chi scrive) è stato rappresentato dalla compagnia teatrale *Gogmagog* all'inizio del corso di Diritto Ecclesiastico tenuto dal Prof. Onida nell'Università di Firenze nell'anno accademico 1999/2000. Una seconda e distinta rappresentazione ha aperto anche il corso del successivo anno accademico.

avere una religione? E il pluralismo, le battaglie contro il nuovo Concordato, il discutibile finanziamento pubblico delle scuole private, la partecipazione, il dissenso, l'obiezione di coscienza e la disobbedienza civile? Questa materia fa parte della nostra vita, professore. Non lo so se amo il Diritto ecclesiastico, non so se amo il diritto, sono arrivato fin qui ma non sono riuscito ancora a capirlo, ma certamente più delle norme amo la discussione delle norme, la critica, e questa materia permette tante critiche, più delle leggi amo le minoranze e questa materia è così piena di minoranze.

**Professore** – Che bella risposta romantica ... Troppo romantica Panulla.

**Studente** – Panunzio

**Professore** – (Ignora lo studente e chiama con voce decisa) Tucci, Tucci.

**Assistente** – Eccomi.

**Professore** – Che cos'è il Diritto ecclesiastico?

Silenzio, l'assistente fa finta di niente, guarda la parete.

**Professore** – Che cos'è il Diritto ecclesiastico?

**Assistente** – La studio del settore dell'ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso<sup>16</sup>.

**Professore** – Che bella risposta burocratica. (Pausa, poi torna a rivolgersi allo studente) E lei Panetta, lei che trabocca di interesse, di passione, non mi ricordo di lei durante il corso dell'anno passato.

**Studente** – Ma veramente ero sempre presente, ho seguito con grande interesse, con ...

**Professore** – Quanti interventi, quante domande? (Con sdegno crescente) Caro ragazzo io vorrei tanto insegnarvi a dubitare di quello che dico, il diritto è per sua natura discutibile, interpretabile, ma se dubitate a bassa voce come diavolo faccio a sapere cosa pensate? Come faccio a sapere cosa volete. Io vorrei decidere con voi gli argomenti della lezione e voi desiderate soltanto prendere appunti.

**Studente** – Ma è difficile professore; è difficile intervenire, fare domande, sa com'è, a volte ci si vergogna.

**Professore** – (Gridando) Ah!, la vergogna, la vergogna.

**Assistente** – (Rientra in scena rivolgendosi al ragazzo) Gli hai detto che ti vergogni .. e allora .. te l'ho detto prima ... e che fai sbagli?

**Studente** – E m'è scappato.

**Assistente** – E non devi sbagliare.

---

<sup>16</sup> È questa la definizione della materia fornita dal manuale (F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, decima edizione, 2009, p. 3) a lungo più utilizzato nelle università italiane (cfr. N. FIORITA, *L'insegnamento del Diritto ecclesiastico: osservazioni statistiche*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1997/2, p. 439 ss.).

**Professore** – (Serio. Cupo.) Panuccio, ha già in mente un titolo per la tesi?

**Studente** – Bè si. Mi piacerebbe fare una ricerca sulla libertà religiosa nelle opere di Carlo Marx.

**Professore**- (Ride nervosamente) Questo è Tucci. Questo non può essere che Tucci.

**Assistente** – (Rientra in scena rivolgendosi al ragazzo) Gli hai detto il titolo della tesi ... quello di Marx ... E allora sbaglia ...

**Professore** – Sapete cosa diceva il mio vecchio maestro? Diceva che in Carlo Marx non c'è né libertà né religione.

**Studente** – (Dopo uno scambio di sguardi con l'assistente) Ma io vorrei proprio dimostrare il contrario, sa se la pensassimo tutti nello stesso modo non esisterebbe il diritto.

Questo lo diceva sempre lei a lezione, (imitando l'aria enfatica del professore) “Noi produciamo coscienza critica”, lei diceva anche che la ricerca deve essere libera, completamente libera, non si devono frapporre ostacoli ma chiedere risultati e giudicare quelli.

**Professore** – (Molto contrariato) Questo dicevo a lezione ... ormai prendete appunti anche se respiro, ormai mi sbobinate anche le bestemmie ... Va bene vada, vada Pananzio.

**Studente**- Pananzio

**Professore** – vada, vada ...

**Studentessa** – (Si alza dai banchi e inizia a parlare con aria allucinata) – Quando si sostiene che un tipo di didattica tradizionale, basato sulla lezione dalla cattedra, incorporato nella persona del professore, senza neppure obbligo di frequenza e che si conclude con un esame orale possibilmente molto severo, è un tipo di insegnamento inefficace, si dimentica di chiarire quali siano gli obiettivi reali di tale insegnamento. È certamente inefficace per tutte le belle finalità che dovrebbe avere l'università: formazione scientifica, educazione al pensiero critico e indipendente, preparazione alla professione ... ma è un insegnamento assai efficace e funzionale alla selezione di un personale con caratteristiche precise: verbosità, capacità retoriche, servilismo combinato con pretese di autorevolezza, tendenza al clientelismo, incapacità di lavorare in gruppo<sup>17</sup>.

**Studente** – (Va verso la ragazza) Ciao, ti ricordi?

**Studentessa** – (con aria incerta) Panetta?

**Studente** – (con aria scoraggiata) No ... Pananzio ... vabè, anche tu sei qui per la tesi?

---

<sup>17</sup> A. MONASTA, *Curricolarità, valutazioni e crediti didattici*, in V. CERULLI IRELLI e O. ROSELLI (a cura di), *Per una riflessione sulla didattica del diritto*, cit., p. 348 ss..

**Studentessa** – (contrariata) La tesi? Certo è che l'Università sembra essere più una fabbrica di disadattati che di laureati. Tale sembra essere un'istituzione che laurea solo una minoranza dei propri iscritti e diventa per molti anni un frustrante improduttivo luogo di parcheggio per la maggioranza degli studenti.

**Studente** – (con aria sempre più scoraggiata) E vabè ... e che devo fare ... (Si accende una sigaretta)

**Studentessa** – Sei pazzo!!! E se ti vede il professore di Filosofia del diritto, naturalista, salutista, vegano, nemico di cenere e accendini, appena nominato dal direttore del dipartimento garante dell'osservanza del divieto di fumo?

**Studente** – (getta la sigaretta a terra) Questa non è una facoltà, questa è una fabbrica di stress (esce dall'aula, la studentessa torna a sedersi)

**Professore** – Tucci.

L'assistente rientra, i due si osservano.

**Professore** – Non ha niente da dirmi?

Silenzio, l'assistente guarda le pareti.

**Professore** – Non ha niente da dirmi?

**Assistente** – Si ricorda cosa diceva il Presidente Scalfaro?

**Professore** – (Allarga le braccia, farfuglia qualcosa)

**Assistente** – Diceva (con aria enfatica) L'Italia è uno stato laico e io sarò il garante laico delle istituzioni laiche di uno stato laico. Lo giuro sulla Beata Vergine di Fatima<sup>18</sup>!

**Lezione n. 2** – Italo Svevo, *La coscienza di Zeno*, Mondadori, Milano, 2004.

Il libro destinato ad aprire le lezioni del corso si riduce in realtà ad una manciata di righe, quelle in cui il protagonista di uno dei capolavori della letteratura italiana manifesta la decisione di abbandonare gli studi di legge per passare a quelli di chimica, accompagnando tale scelta con un'ultima sigaretta e una lapidaria spiegazione:

m'ero arrabbiato con il diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch'è la vita stessa benché ridotta in matraccio.

La decisione di Zeno Corsini è situata nel 1886. Al di là di tutte le possibili interpretazioni avanzate per dar conto della scelta di indicare nel diritto

---

<sup>18</sup> Il testo è ripreso da una vignetta di Chiappori, che fa pronunciare la frase riportata nel testo all'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

canonico l'emblema negativo degli studi in legge<sup>19</sup>, essa coglie in tutta la sua asprezza la crisi di un materia che si mostrava in quel momento scarsamente razionale, non scientifica, estranea alla modernità, ma che non era ancora capace di distaccarsi dalla sua sistematica tradizionale né dall'egemonia curiale, come invece sarebbe avvenuto qualche decennio più tardi, quando il cambio di prospettiva, la consapevolezza della distinzione tra l'ordinamento dello Stato e quello della Chiesa<sup>20</sup>, la metabolizzazione delle grandi novità prodotte dalla codificazione canonistica e dalla conclusione del Concordato e, infine, la riscoperta dello spirito peculiare del diritto canonico condussero contemporaneamente ad una straordinaria fioritura degli studi canonistici<sup>21</sup> e all'avvio della nuova disciplina del diritto ecclesiastico.

Oggi la separazione tra i due insegnamenti è netta. Se il Diritto canonico è composto dall'insieme di norme che sono dettate dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l'attività dei fedeli al fine di guidarli verso la salvezza delle anime, il Diritto ecclesiastico è invece costituito dalle norme poste dallo Stato, nonché dalle regioni e dagli organi sovranazionali e internazionali, che disciplinano il fenomeno religioso. Ed è proprio il Diritto ecclesiastico ad aver subito, già con l'entrata in vigore della Costituzione, i mutamenti più profondi, non essendo più inestricabilmente avvinghiato intorno alle norme che regolavano i rapporti tra Stato e chiese – ovvero tra poteri distinti, a volte alleati, altre volte avversari – e venendo ormai pacificamente inteso come *legislatio libertatis*, ovvero come l'insieme delle norme tese a soddisfare il bisogno del sacro dei cittadini<sup>22</sup>. Un bisogno attualissimo e complesso, specifico e globale, contemporaneo e millenario.

Ciò nondimeno, il nome di questa materia evoca una disciplina “lontana dalla vita”, come scriveva Svevo, di nuovo dal sapore di muffa e di stantio<sup>23</sup>, ancora intrisa di aspersorio e di interessi curiali. Non a caso, da anni la dottrina ecclesiasticistica discute su un possibile cambiamento del nome della materia, e qualcuno ha già optato per l'espressione *Diritto e religione* nel momento di dare alle stampe le proprie riflessioni, segnalando come la scel-

---

<sup>19</sup> Si vedano in particolare le riflessioni di A. ALBISETTI, *Svevo e il diritto canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2009, p. 207 ss..

<sup>20</sup> Cfr. S. FERRARI, *La nascita del diritto ecclesiastico*, in G.B. VARNIER (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, Eum, Macerata, 2011, p. 82 ss..

<sup>21</sup> Così P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè editore, Milano, 2000, p. 266.

<sup>22</sup> Cfr. E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve di diritto ecclesiastico*, Giuffrè editore, Milano, 2015, p. 5.

<sup>23</sup> Così, con riferimento al diritto canonico precedente alla fioritura degli anni trenta del secolo scorso P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., p. 273.

ta di una terminologia in luogo dell'altra esprima la necessità di rinnovare l'identità della disciplina e quindi riguarda i contenuti e, in parte, il metodo<sup>24</sup>.

Come abbiamo già segnalato, l'attualità è ricca di casi che riguardano la manifestazione della libertà di religione, la richiesta di rinnovare costumi e discipline tradizionali, la tensione tra regole statali e confessionali, l'autonomia della legge e la volontà delle agenzie del sacro di non rinchiudersi nella coscienza privata dei singoli.

Sarà proprio l'esame di questi casi a dover far emergere, durante il corso, i nessi che legano modernità e religione, cultura ed etica, appartenenza religiosa e globalizzazione, ma certamente si deve subito osservare come una delle sfide principali della modernità sia quella di garantire l'uguaglianza rispettando la differenza. Ed il Diritto ecclesiastico conosce questo problema da lungo tempo, ha iniziato ad affrontarlo in anticipo rispetto ad altre discipline soprattutto e lo assume nella sua versione più radicale, laddove la differenza è radicata nella volontà di Dio e come tale non è rinunciabile.

**Lezione n. 3** – William Shakespeare, *Il mercante di Venezia*, Rizzoli, Milano, 2003.

Gli studenti del corso che (ancora) non c'è dovranno misurarsi con una delle figure più citate e più studiate da coloro che si sono occupati di diritto e letteratura<sup>25</sup>, ovvero con Shylock, il controverso usuraio ebreo di Venezia che a fronte del mancato rimborso di un prestito pretende l'adempimento della clausola contrattuale che lo autorizza a prelevare una libbra di carne dal corpo di un ricco mercante cristiano, ma che finirà per dover invocare quella carità che inizialmente rifiuta quando entrerà in scena Porzia con la sua interpretazione letterale della clausola (*non una goccia di sangue ...*) che inevitabilmente condurrebbe Shylock verso un'incriminazione e verso la rovina.

L'opera di Shakespeare ha suggerito diverse piste di ricerca ai tanti giuristi che si sono cimentati con essa, consentendo di indagare sul rapporto tra legge formale e principio di equità<sup>26</sup>, di valorizzare la funzione interpretativa dell'operatore giuridico<sup>27</sup>, di denunciare la violenza insita nel comando nor-

---

<sup>24</sup> P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 3.

<sup>25</sup> D'altra parte, come nota M. VENTURA, *Il rischio degli stereotipi giuridico-religiosi. La lezione del «Mercante di Venezia»*, in *Daimon*, 7/2007, p. 204, il Mercante di Venezia è una vera e propria miniera di spunti per chi coltiva lo studio delle relazioni tra diritto e religione.

<sup>26</sup> Si veda, tra i tanti, R. LINCIANO, «*Is that the law?*»: *la farsa giustizia di Porzia nel Mercante di Venezia*, in *Isll papers* (<http://www.lawandliterature.org/area/documenti/Linciano%20-%20La%20farsa%20giustizia%20di%20Portia.pdf>), 3/2010.

<sup>27</sup> Sul punto A. CATTANEO, *Shakespeare alla sbarra. Giustizia e processi nel «Mercante di Venezia» e in «Otello»*, in G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura*, I, cit., p. 4 ss..

mativo astratto e la sua contemporanea irrinunciabilità e finanche di stigmatizzare l'impronta della discriminazione razziale nel racconto shakesperiano e nell'applicazione della legge da parte della maggioranza cristiana<sup>28</sup>.

Ma quel che a noi più interessa, in questa sede, è la funzione di prestatore di denaro svolta da Shylock. Siamo agli albori del capitalismo, in una fase storica che chiede flussi di denaro consistenti, movimentabili solo attraverso quei prestiti ad interesse che il diritto canonico continua a condannare<sup>29</sup>, così che la funzione sociale degli ebrei diviene quella di svolgere una professione esecrata dalla maggioranza ma ad essa necessaria.

Il tema sotteso è, evidentemente, la natura dei diritti religiosi, la loro speciale resistenza ma anche la loro straordinaria flessibilità, nonché la necessità della loro conoscenza in una società ad elevato tasso di pluralismo, in cui ogni gruppo è portatore di regole specifiche fondate, per l'appunto, su quell'insieme di comandi e di divieti ricavabili dall'ordinamento confessionale di riferimento.

Il caso del prestito ad interesse, dapprima vietato in maniera assoluta e successivamente perseguito, tanto nel diritto dello Stato quanto nel diritto canonico, solo qualora il tasso di interesse risultasse superiore ad una misura predeterminata per legge, ma rimasto invece completamente interdetto nel diritto islamico, dove le medesime esigenze sociali vennero soddisfatte attraverso l'elaborazione di un interessante insieme di espedienti giuridici<sup>30</sup>, consente di porre l'accento sulle caratteristiche che distinguono i diritti religiosi dai diritti secolari, ma anche di ridimensionarne le conseguenze, giacché se è vero che i primi si connotano per la rigidità del comando divino e per le finalità ultraterrene è altrettanto vero che essi, lungi dall'essere immutabili, conoscono ed utilizzano tecniche e forme di evoluzione tipiche degli ordinamenti statali, i quali, a loro volta, dipendono in parte da valori metagiuridici.

Ed è sempre l'incontro tra l'usuraio ebreo e il mercante cristiano a consentire di segnalare le analogie e le differenze tra i vari diritti religiosi, laddove il diritto canonico si caratterizza rispetto al diritto ebraico ed islamico

---

<sup>28</sup> Cfr. A. AGADJANIAN, *In difesa dell'universalità e dell'individualismo. Risposta ad Adam Seligman*, in *Daimon*, 7/2007, p. 253; F. D'ALESSANDRO, *La discriminazione su base razziale nell'opera di Shakespeare: giudizi e pregiudizi ancora attuali*, in G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura*, I, cit., p. 32 ss.. Diversamente A. SELIGMAN, *Amore, necessità, legge*, in *Daimon*, 7/2007, p. 217, secondo cui "la commedia non è affatto ostile agli ebrei".

<sup>29</sup> L. CHIUSELLI, *Is that the law? La giustizia tra tensione interpretative e poetica della virtù ne Il Mercante di Venezia*, in AA.VV., *D(i)ritti tra le righe*, <http://www.lawandliterature.org/area/documenti/diritti%20tra%20le%20righe.pdf>, p. 31.

<sup>30</sup> Si veda fra i tanti E. FRANCESCA, *Economia, religione e morale nell'Islam*, Carocci editore, Roma, 2013, p. 68 ss..

per un ricorso più intenso alle tecniche di modernizzazione<sup>31</sup>, come peraltro emergerà in molte delle fattispecie prese in considerazione durante il corso.

**Lezione n. 4** – Giorgio Boatti, *Preferirei di no*, Einaudi, Torino, 2001.

Giunti a questo punto, si deve introdurre una breve panoramica dei modelli che hanno governato i rapporti tra Stato e chiese nel corso del tempo, dal giurisdizionalismo al separatismo (quello amichevole e quello ostile alle chiese<sup>32</sup>), dal totalitarismo di destra, con la sua inclinazione concordataria, al totalitarismo di sinistra, con la sua predilezione per l'ateismo di Stato, fino all'approdo alle mille declinazioni del principio di laicità su cui ci soffermeremo nella lezione successiva.

Con riferimento all'esperienza italiana, sarà opportuno segnalare sia la circostanza che i modelli prescelti nelle diverse fasi storiche si sono sempre realizzati in una forma ibrida, con esiti certamente contraddittori rispetto alla loro purezza teorica, sia la convinzione che la storia dello Stato unitario sia segnata da un conservatorismo di fondo che ha trovato nella materia religiosa la sua, non unica ma certo principale, manifestazione.

L'intensità di tale atteggiamento può facilmente spiegarsi, con specifico riferimento alla materia religiosa, con il ruolo preminente giocato dalla Chiesa cattolica, e con lo speciale rilievo che assume la presenza della sede pontificia nella città di Roma, tale da frenare anche quei pochi fermenti innovativi che hanno accompagnato i momenti di passaggio da un regime all'altro<sup>33</sup>. In particolare, il passaggio dal sistema liberale al sistema fascista, fondato sul principio confessionista, avvenne senza incontrare resistenze di sorta, e semmai tanto la dottrina quanto la magistratura – i cui rispettivi vertici si erano formati in un contesto improntato alla libertà religiosa e non privo di venture anticlericali – cercarono di favorire al massimo gli interessi della Chiesa cattolica. Certo, ciò avvenne per una serie articolata di motivi che tennero insieme chi aderiva convintamente al nuovo regime e alla scelta della conciliazione, chi era più sensibile ai richiami del magistero cattolico assetato di rivincita e anche chi, al contrario, era sospettoso nei confronti del fascismo e individuava nella tutela dell'autonomia della Chiesa una forma di difesa dei pochi spazi di libertà ancora presenti nell'ordinamento<sup>34</sup>, ma

---

<sup>31</sup> Tutti questi profili sono segnalati da S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Il Mulino, Bologna, 2002.

<sup>32</sup> Cfr. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli editore, Torino, 2002, p. 70 ss..

<sup>33</sup> Sul punto si vedano le considerazioni di S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, Giuffrè editore, Milano, 1979, p. 79 ss..

<sup>34</sup> S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 89 ss..

comunque questo atteggiamento produsse un rapido obliteramento del profilo della libertà religiosa in favore di un approccio interordinamentale, che favorì la progressiva compressione dei diritti delle minoranze al momento dell'applicazione delle norme<sup>35</sup>.

Vi furono però uomini fedeli all'idea di libertà, e di libertà religiosa, che decisero di non piegare i propri convincimenti interiori a questioni di tattica o di convenienza. Il libro di Giorgio Boatti racconta la storia dei dodici professori universitari (solo dodici!) che si rifiutarono di prestare il giuramento, introdotto con il Regio decreto del 28 agosto 1931, con cui si sarebbero dovuti impegnare, tra l'altro, *ad adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla patria e al Regime Fascista*.

Tre di questi docenti sono in qualche modo legati al diritto ecclesiastico: uno, Francesco Ruffini, della nostra materia è stato tra i maestri indiscussi; il secondo, Ernesto Bonaiuti, esponente di spicco del modernismo, fu scomunicato, allontanato dall'insegnamento e fu ispiratore, suo malgrado, di una norma pattizia<sup>36</sup>; il terzo, Edoardo Ruffini, di Francesco era il figlio, dei dodici era il più giovane, e nella sua brevissima carriera accademica si era imposto con un volume dal titolo *Il principio maggioritario*, che potrà essere letto diffusamente solo nel 1976, quando verrà finalmente ripubblicato.

Le scelte coraggiose e tragiche di questi tre docenti rappresentano, infine, un prezioso avvertimento per i giovani studenti, e forse non solo per loro, sul peso del fattore umano, sulla capacità dei protagonisti della cultura giuridica di incidere sulla storia del proprio Paese<sup>37</sup> e di umanizzare le norme generali ed astratte. Perché la vita di un qualunque Paese scorre anche per i tribunali e passa per le aule universitarie dove si formano i futuri operatori della giustizia, e non è un caso che alcune novità (di valori, di idee, di principi) che maturano e acquisiscono spazio all'interno delle società giungano alla consacrazione giuridica solo quando si produce un cambio generazio-

---

<sup>35</sup> S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 37.

<sup>36</sup> L'art. 5 del Concordato del 1929, vera e propria norma *contra personam*, disponeva che: "1. Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. 2. La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto. 3. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico".

<sup>37</sup> Intorno a questa riflessione si sviluppano – come mettono in evidenza nella *Prefazione* Antonio G. Chizzoniti e G. Mori – gli studi dedicati da F. MARGIOTTA BROGLIO ad alcuni dei principali Maestri del diritto ecclesiastico italiano ora raccolti in *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, Il Mulino, Bologna, 2011.

nale all'interno della magistratura<sup>38</sup> o dei vertici della Nazione. I giuristi e i giudici sono uomini del loro tempo, con le loro idee, con i loro valori e con le loro opinioni politiche, alcuni con le stesse meschinità della maggioranza silente altri con il coraggio e la forza di dire dei no, di aprire la strada al futuro e di pronunciare veramente parole di giustizia.

**Lezione n. 5** – Shafique Keshavjee, *Il re, il saggio e il buffone*, Einaudi, Torino, 1998.

La lettura combinata delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso consente, secondo la Corte Costituzionale, di individuare tra i principi supremi, e come tali immodificabili, dell'ordinamento repubblicano quello della laicità dello Stato.

Dalla sentenza n. 203 del 1989 della Corte, che operò questo riconoscimento, ad oggi sono stati consumati fiumi di inchiostro per definire il contenuto del principio di laicità, per distinguere la laicità italiana dalle tante laicità del mondo<sup>39</sup>, per condizionarne il senso rendendola sana, cristiana, aperta, inclusiva o, da altra prospettiva, per denunciarne il fraintendimento e il ripiegamento su un esito confessionista, parziale, liquido, leggero al punto da risultare insostenibile<sup>40</sup>.

Così come la *Vita di Galileo* di Bertolt Brecht<sup>41</sup> è capace di raccontare, più efficacemente di molti saggi, il controverso rapporto tra religione e scienza, la tensione permanente tra la libertà della ricerca e il principio di responsabilità, il conflitto tra libera manifestazione del pensiero e libertà religiosa, nel 1998 un teologo protestante keniano ha pubblicato una sorta di fiaba che appare più diretta e incisiva di tante lunghe digressioni sulla laicità.

In un immaginario Paese, un re illuminato e desideroso di rendere felice il suo popolo, decide di dotare il proprio regno di una guida spirituale e a tale

---

<sup>38</sup> Con riferimento alle lotte degli anni '60 si esprime in questo senso G. COTTURRI, *Diritto eguale e società per classi: per una critica dei manuali tradizionali*, De Donato, Bari, 1972, p. 8.

<sup>39</sup> La formula è di J. BAUBEROT, *Le tante laicità del mondo*, Luiss University press, Roma, 2008.

<sup>40</sup> Sul punto mi permetto di rinviare a N. FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in [http://www.statoechiese.it/images/stories/2011.6/fiorita\\_linsostenibile.pdf](http://www.statoechiese.it/images/stories/2011.6/fiorita_linsostenibile.pdf), giugno 2011.

<sup>41</sup> Secondo M.C. MAGGIO, *Sapere libero e sapere sottomesso: l'indipendenza del pensiero e il ruolo conformatore della legge in Vita di Galileo di Bertolt Brecht*, in AA.VV., *D(iritto) tra le righe*, cit., il drammaturgo tedesco è anche un grande sociologo (p. 84) mentre le caratteristiche giuridiche della sua opera sarebbero più sfumate. La stessa autrice, opportunamente, precisa che il ricorso episodico ed indiretto ai temi giuridici non ne depotenzia il valore (p. 87), restando Brecht uno degli autori che ha più efficacemente messo in luce la funzione oppressiva che il diritto può esercitare, e il distacco che in alcune epoche storiche ha separato il diritto dalla giustizia. Si pensi soltanto alla straordinaria battuta contenuta nell'*Opera da tre soldi*, secondo cui "ci sono giudici assolutamente incorruttibili, nessuna somma può farli giudicare secondo giustizia".

scopo indice un grande torneo delle religioni, a cui partecipano esponenti del cristianesimo, dell'Islam, dell'ebraismo, del buddhismo, dell'induismo e dell'ateismo. Ciascuno di loro presenta i tratti principali del proprio credo e cerca di conseguire la vittoria anche attraverso la critica del pensiero altrui.

Al termine del torneo, il re si persuaderà di non poter procedere alla proclamazione della religione di Stato, preferendo premiare tutte quelle confessioni che si aprono al dialogo e lasciando liberi gli individui di scegliere tra le diverse religioni quella che maggiormente si avvicinerà al proprio sentire e li potrà guidare nella ricerca della felicità.

In sostanza, il re – coadiuvato dal saggio e dal buffone – garantisce dapprima il valore del pluralismo (in una accezione ampia ed inclusiva anche della non credenza) e della pari dignità tra le religioni, invitandone sei al torneo, riconosce contemporaneamente il loro ruolo pubblico da esercitare su un piano di eguale libertà e, infine, non nega il proprio sostegno alle confessioni ma si convince di dover inquadrare questi principi in un regime di rigorosa neutralità. Niente di più e niente di meno di quella laicità positiva che la giurisprudenza della Corte Costituzionale traduce come non indifferenza, ma anzi promozione della libertà religiosa in un regime di pluralismo culturale e confessionale.

Un'ultima notazione: il racconto *politically correct* di Shafique Keshavjee ha il suo punto debole nella lista degli invitati al torneo delle religioni, abbastanza estesa da consentirci di riconoscere l'attenzione per il valore del pluralismo, ma non sufficientemente estesa da vedere pienamente garantito il medesimo principio. Al torneo partecipano le grandi religioni ma sono escluse tante, tantissime, altre confessioni che pure dovrebbero godere delle stesse *chance* di parlare al popolo e di proporre la propria verità come la verità che conduce alla salvezza eterna.

È, ancora una volta, un problema che si pone all'ordinamento italiano, come a tutti gli altri ordinamenti giuridici laici, alle prese con l'estrema difficoltà di elaborare una nozione di confessione religiosa rispettosa dell'autonomia confessionale e dell'incompetenza dello Stato ma comunque idonea a delimitare il campo dei soggetti compresi in tale definizione e legittimati ad accedere ai diritti e alle facoltà che ne conseguono<sup>42</sup>. Ma questa è un'altra storia, o meglio, un'altra lezione.

---

<sup>42</sup> Le istituzioni pubbliche, pur dichiarando la propria incompetenza, sono obbligate ad effettuare scelte in ordine alla classificazione della religione perché la qualificazione religiosa è rivendicata da parte di chiunque voglia accedere ai benefici che ad essa sono frequentemente connessi, con la conseguenza ultima di "decisioni fondate su scelte non certo oggettive, evidentemente empiriche, in definitiva aventi carattere politico". V. TOZZI, *Lineamenti del diritto ecclesiastico italiano*, in G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 9.

**Lezione n. 6** – Antonio Tabucchi, *Piazza d'Italia*, Feltrinelli, Milano, 2001.

Don Milvio è un prete surreale ed improbabile che attraversa il primo romanzo di Antonio Tabucchi combattendo per gran parte della propria vita contro l'ingiustizia e poi ritirandosi, amareggiato e sconfitto, in una caverna isolata. Qui, Don Milvio nell'approssimarsi della fine della sua esistenza affida, con le sue ultime parole, un segreto prezioso ad una donna altrettanto improbabile, un incrocio tra una cartomante e una beghina, la quale in punto di morte, e in chiusura del romanzo, rivelerà finalmente tale segreto all'intero paese. E questa piccola comunità di uomini, racchiusa in un posto misterioso collocato nell'Appennino tosco-emiliano, dopo aver visto nascere e morire il socialismo, l'anarchia e la resistenza, affida proprio a quel segreto le sue residue speranze di giustizia.

Don Milvio mi disse: l'uguaglianza non si ottiene con le macchine idrauliche.

Ovvero, per chi è solito affidarsi ad uno strumentario giuridico: l'uguaglianza non si ottiene con una legge, per quanto moderna ed evoluta essa possa essere.

Nel nostro ordinamento, le istanze di uguaglianza e di giustizia sociale coesistono con le opposte istanze di libertà, e le conseguenti rivendicazioni di bisogni ed interessi, di individui e gruppi che, se e quando divengono maggioranza, si realizzano anche a discapito di altri soggetti. Come è stato efficacemente scritto, la *mission* del principio di eguaglianza più che quella di eliminare radicalmente le diseguaglianze è quella di contenerle e diminuirle progressivamente; giocoforza essa esprimerà un mutevole grado di resistenza, a seconda delle circostanze, rispetto ai tentativi politici, normativi e giurisprudenziali tesi a consentire l'egemonia di alcuni interessi sociali, la monopolizzazione delle risorse e l'esclusione dal circuito democratico dei soggetti meno dotati di potere negoziale<sup>43</sup>.

E come insegna Don Milvio, l'attuazione di questo principio non si esaurisce in un'operazione meccanica e quantitativa, non mira ad ottenere una identica e assoluta parità di trattamento, chiedendo piuttosto che ogni differenziazione sia ragionevole, ovvero sia accompagnata da una motivazione che consenta di verificare l'esistenza di condizioni diverse tra chi è trattato in modo diverso e di condizioni uguali tra chi è trattato in maniera uguale. L'eguaglianza, dunque, può e deve coesistere con la diversità, ed a questo prin-

---

<sup>43</sup> M.C. FOLLIERO, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Quaderno 1. I principi non scritti*, Giappichelli editore, Torino, 2007, pp. 24-25.

cipio è ispirato il modello costituzionale di regolamentazione del fenomeno religioso, laddove con il terzo comma dell'art. 8 si introduce uno strumento, le intese, finalizzato a realizzare un trattamento speciale per le singole confessioni religiose, in ragione della loro specifiche esigenze, mentre nel primo comma della stessa disposizione si precisa che tale differenziazione non potrà mai travolgere l'eguale libertà riconosciuta a tutte le confessioni.

Un equilibrio delicatissimo che nessuna macchina idraulica potrebbe mai garantire.

**Lezione n. 7** – Ian Mc Ewan, *La ballata di Adam Henry*, Einaudi, Torino, 2014

Nel 2014 lo scrittore inglese, molto amato nel nostro Paese, pubblica questo romanzo che è una vera miniera d'oro per i cultori del diritto ecclesiastico. La protagonista è un giudice della sezione famiglia dell'Alta corte britannica alle prese con una lunga serie di controversie, molte delle quali chiamano in causa le convinzioni religiose delle parti: una coppia di genitori ebrei, non ugualmente ortodossi, si contende l'educazione delle figlie, in un caso optando per una scuola pubblica e nell'altro preferendo una scuola privata che garantisca la rinnovazione integrale del messaggio religioso e la protezione dalla contaminazione con idee e pratiche impure; un uomo d'affari marocchino, musulmano osservante, sottrae la propria figlia alla madre, da cui si era separato, e alla giurisdizione inglese portandola nel proprio paese d'origine; i genitori cattolici di due gemelli siamesi, destinati a morte sicura se non si fosse proceduto alla soppressione di uno dei neonati, si opponevano alla separazione in nome dei propri principi religiosi, ma la loro obiezione veniva superata richiamando lo stato di necessità che imponeva di salvare il bimbo in grado di sopravvivere; un minore, figlio di testimoni di Geova, scopre di essere malato di leucemia ma rifiuta, in accordo con i propri genitori, le trasfusioni di sangue necessarie a proseguire con successo le cure e si oppone al ricorso presentato dalla struttura ospedaliera.

È quest'ultimo caso a conquistare il centro del romanzo e, per quel che ci riguarda, a porre in particolare difficoltà il giudice Fiona Maye. Da un lato abbiamo una famiglia di fedeli, unita nell'esprimere un dissenso religiosamente motivato nei confronti di una cura indispensabile, dall'altro la volontà dei medici, e l'interesse dello Stato, a salvare una giovane vita. Adam Henry, il minore malato, è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età e dimostra una piena conoscenza della propria condizione, esprimendo un consenso che potremmo definire informato e argomentato. Lui e i suoi genitori rivendicano il diritto di scegliere di sottostare ad un'autorità superiore, di origine divina, e ad alle interpretazioni della sua volontà fornite dai

rappresentanti ufficiali della propria fede, rivendicano in sostanza il diritto di scegliere di non essere (più) liberi di scegliere.

Il giudice deciderà di far prevalere l'interesse del minore, identificando tale interesse nella prosecuzione della vita. La sua volontà contraria risulterà sminuita dalla descrizione dei Testimoni di Geova come una setta che non incoraggia il dibattito autonomo e l'espressione del dissenso, avvinta in una cappa conformista che non consente di riconoscere come autonome le idee maturate da Adam Henry, il quale va quindi protetto *dalla sua religione e da se stesso*.

La decisione del giudice è funzionale allo svolgimento della trama del romanzo, che proseguirà con l'estrema soddisfazione dei genitori (che festeggiavano la salvezza del figlio ma anche la salvezza della proprio anima, essendosi comportati da buoni credenti e avendo ceduto solo davanti alla forza imperativa della legge) e con il risveglio laico del minore, rapidamente allontanatosi, una volta tornato alla vita, dalla rigidità della comunità religiosa ed inebriato dalla conquista di una libertà che gli era ancora sconosciuta. Ma la decisione del giudice, dal punto di vista giuridico, non convince nelle conclusioni e nelle motivazioni.

È principio ormai condiviso che la libera scelta e l'autodeterminazione del paziente debba prevalere sugli altri interessi in gioco e che il suo benessere includa il rispetto delle convinzioni etiche e religiose. Lo Stato, insomma, deve astenersi dall'interferire quando si è in presenza di una dichiarazione espressa, inequivoca, attuale ed informata<sup>44</sup>. Né tantomeno convince la digressione sulle caratteristiche, e la definizione di setta che ne consegue, di un gruppo che in diversi ordinamenti, compreso quello italiano, ha ottenuto il riconoscimento di confessione religiosa ed intrattiene rapporti con le istituzioni pubbliche<sup>45</sup>, così come non è compito di un giudice proteggere un cittadino dalle sue scelte in materia religiosa.

Ma al di là di queste considerazioni, è evidente che nel caso di specie, e negli altri che affiorano lungo le pagine del romanzo, si ritrovino molte delle questioni che si agitano intorno all'esercizio del diritto di libertà religiosa: la doppia identità del fedele/cittadino chiamato a rispondere a due distinti ordinamenti giuridici, quello religioso e quello statale, dalla cui sovrappo-

---

<sup>44</sup> R. BRUNO, *Obiezioni di coscienza e questioni bioetiche*, in G. CASUSCELLI, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli editore, Torino, 2015, p. 164.

<sup>45</sup> Lo Stato italiano ha concluso una prima intesa con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova il 20 marzo 2000. Successivamente, non essendo intervenuta la legge di approvazione, il testo è stato modificato il 4 aprile del 2007. Nel momento in cui si scrive, la legge di approvazione non è ancora stata adottata e dal sito del governo ([http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/intese\\_indice.html#2](http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/intese_indice.html#2), visitato il 9 luglio 2015) è curiosamente scomparso ogni riferimento all'intesa

sizione possono generarsi contrasti che impongono un bilanciamento tra comandi in conflitto<sup>46</sup>; la necessità di accertare l'effettiva libertà di chi sceglie; la possibilità che sul dato religioso si innestino interpretazioni non sempre conciliabili; il diritto di uscire dal gruppo di appartenenza senza doverne subire conseguenze. Casomai, vi è da aggiungere, che il romanzo di Mc Ewen coglie uno dei profili del nostro tempo e delle nostre società, in cui la presenza di molte fedi e di molte culture si traduce nella moltiplicazione delle richieste religiosamente motivate di deroga alla legge generale e, di conseguenza, in una elevata conflittualità giudiziaria a sfondo religioso.

Infine, un'ultima notazione: nell'antica Grecia, la tracotanza dell'uomo che si voleva sostituire alle divinità e cercava di cambiare il destino configurava il peccato di *hybris*, da cui conseguiva la reazione divina e la punizione del peccatore. La *hybris* di Fiona Maye, e dell'ordinamento giuridico di cui il giudice è il braccio operativo, avrà come conseguenza l'incapacità di Adam Henry di adattarsi ad una libertà che non sempre si può esprimere secondo i propri desideri, nel suo conseguente ritorno alla sicurezza dei comandi religiosi e nella definitiva decisione di rinnovare, una volta maggiorenne, le scelte drammatiche che il giudice aveva scongiurato quando esse si ripresenteranno. Al giudice resterà la pena di aver sottovalutato le richieste di aiuto del giovane e di non essere riuscita a trasformare in vita gli strappi con cui aveva rimaneggiato il diritto.

**Lezione n. 8** Jean-Claude Izzo, *Chourmo*, E/O, Roma, 1996.

Il tema del fondamentalismo religioso, e in particolare della sua variante islamica, ha ispirato negli ultimi tempi tanti, e ottimi, romanzi. Basterà qui ricordare *Il fondamentalista riluttante* di Moshin Hamid (Einaudi, 2007), *Straniero alla mia storia* di Atish Taseer (Einaudi 2010), *Cosa sognano i lupi?* di Yasmin Khadra (Mondadori, 2008), ciascuno dei quali in grado di introdurre una lezione sul tema, fornendo diversi elementi utili per riflessioni e approfondimenti.

Scelgo, però, di aprire l'ottava lezione del corso con il libro di Izzo per almeno un paio di motivi. Intanto, si tratta di un *noir*. E il *noir* è ormai divenuto una forma avanzata di romanzo sociale, una modalità privilegiata per raccontare la società e condurre il lettore là dove la vita incontra e si scontra con le regole, ovvero con il diritto. Non solo, nei suoi libri l'autore francese ha saputo sbirciare tra gli interstizi della contemporaneità cogliendo appieno le ricadute di fenomeni che ancora si erano sviluppati solo parzialmente

---

<sup>46</sup> Così A.G. CHIZZONITI, *Appartenenza religiosa e regole alimentari: diritto e diritti*, in *Politeia*, 114, 2014, p. 60

e anticipando una serie di questioni di cui noi, intesi tanto come cittadini quanto come giuristi, abbiamo acquisito contezza solo qualche anno dopo.

In *Chourmo*, ad esempio, c'è già l'odore di quella islamofobia che è divenuta un tratto caratterizzante dell'Italia di inizio millennio, così come c'è la sottolineatura insistita di un dato che tanto ci affatica ricordare, ovvero che appena qualche generazione fa gli arabi eravamo noi, ed essere napoletani a Marsiglia non era più qualificante di essere algerino a Firenze o in qualche altra città occidentale. C'è, ancora, la descrizione dello scontro interno all'Islam che il dibattito pubblico tende a cancellare sulla scorta della suggestione – e della strumentalizzazione – di chi preferisce insistere sullo scontro tra le civiltà, che poi significa scontro tra occidente e Islam.

Solo recentemente, Marta Nussbaum ha capovolto questa prospettiva e ha ricostruito i tratti del conflitto interno ad ogni singola civiltà tra fondamentalisti di vario genere e coraggiosi democratici intenti a difendere le conquiste della modernità<sup>47</sup>. Questo conflitto, come segnalava Izzo nel lontano 1996, attraversa drammaticamente l'Islam contemporaneo e vede, per l'appunto, fronteggiarsi correnti di pensiero che propongono un'interpretazione diametralmente opposta della religione e delle regole giuridiche veicolate dai testi sacri. Mediante un lessico religioso e una strategia ammantata di spiritualità, i rispettivi schieramenti si contendono in ultima analisi il governo politico e il potere di orientare il futuro delle società islamiche, da traghettare verso il mare aperto della modernità o, al contrario, da ricondurre verso la cittadella fortificata che custodisce il mito di un passato in cui l'Islam era potente e dominante.

E ancora, compare lentamente tra le pieghe di una trama ricca di colpi di scena il problema dell'islamismo politico, che in quel momento insanguinava l'Algeria e cominciava ad affacciarsi in terra d'Europa. E Izzo richiama, ben prima di autorevoli studiosi che oggi vanno per la maggiore, alcune teorie di fondo dell'islamismo radicale, quali ad esempio la distinzione tra una terra dell'Islam, una terra della miscredenza e una terra della tregua, su cui molto si è ragionato in tempi più recenti e su cui si è soffermata l'opera di Tariq Ramadan.

È stato proprio quest'ultimo autore, tanto discusso sia in ambito occidentale sia in ambito islamico, a porre le basi per il superamento di teorie arcaiche e pericolose configurando nei suoi libri più recenti l'Europa quale dimora della testimonianza dei mussulmani, e quindi terra di pace, e aprendo così una prospettiva giuridico-religiosa di grande interesse che potrebbe

---

<sup>47</sup> M.C. NUSSBAUM, *Lo scontro dentro le civiltà. Democrazia, radicalismo religioso e futuro dell'India*, Il Mulino, Bologna, 2009.

condurre al pieno inserimento dei musulmani nel circuito democratico dei Paesi occidentali<sup>48</sup>.

Infine, *Chourmo* ci lascia intravedere come dietro il reclutamento dei giovani e l'avanzata dei movimenti fondamentalisti vi fossero le sofferenze profonde di intere generazioni di immigrati che scontavano sulla propria pelle l'emarginazione, il disagio economico, la disillusione, la sconfitta dei padri. L'islamismo, per tante ragioni, è stato il lessico vincente con cui si è espressa la rabbia di grandi masse che si spostavano in ricerca di luoghi dove combattere per ottenere un riscatto sociale che nemmeno la decolonizzazione aveva assicurato, sostituendo così al mito della Rivoluzione il mito della Rivelazione<sup>49</sup>. Un processo che si è consumato attraverso passaggi simbolici che sono già tutti presenti in *Chourmo* (il velo come manifesto politico, il tradimento del messaggio religioso, la guerra santa) e che ha condotto come ben sappiamo a esiti tragici, lasciando sul terreno molte vittime. Non solo Serge, il protagonista di *Chourmo*, e le tante persone che hanno pagato con la vita la follia terroristica o la brutalità dei bombardamenti pseudo-intelligenti, ma anche alcuni di quei postulati che ritenevamo capisaldi irrinunciabili della modernità, piegati dal rafforzamento progressivo delle esigenze securitarie.

Ancora un libro, anzi due, possono servire. Melania Salazar, in un divertente e acuto lavoro scritto a quattro mani<sup>50</sup>, si è soffermata sulle implicazioni giuridiche sottese alla produzione narrativa di Philip Dick. In particolare, il famoso *Rapporto di minoranza* (Fanucci, 2002), pur ambientato in un mondo futuro plasmato dalla capacità creativa del suo autore, si fonda sull'idea, non così fantascientifica come potrebbe sembrare a prima vista, di anticipare quanto più possibile la soglia della punibilità, facendo scattare la repressione penale prima della commissione del reato e sbarazzandosi di quell'inutile ingombro rappresentato dal processo. Se si pensa al sequestro non autorizzato da parte delle forze di polizia di soggetti pericolosi consegnati senza alcuna possibilità di difendersi ad autorità straniera (il caso Abu Omar), se si pensa al trattamento giudiziario riservato ai detenuti di Guantanamo o alla sospensione delle garanzie minime che si produsse durante i giorni del G8 di Genova, appare opportuno riflettere sulle conseguenze che l'ossessione della sicurezza può produrre nella nostra cultura giuridica, e ricordare che se, come sostengono in molti, senza sicurezza non c'è demo-

---

<sup>48</sup> Si veda in particolare T. RAMADAN, *Islam e libertà*, Einaudi, Torino, 2008.

<sup>49</sup> Cfr. B. DE SOUSA SANTOS, *Diritto ed emancipazione sociale*, Città aperta, Troina, 2008, p. 28.

<sup>50</sup> M. SALAZAR - M. SALAZAR, *Scritti sfaccendati su diritto e letteratura. Da Miguel de Cervantes a Philip Dick*, Giuffrè editore, Milano, 2011, pp. 206.

crazia è però altrettanto vero che senza democrazia non c'è sicurezza, ma sempre e solo oppressione.

**Lezione n. 9** – Sumaya Abdel Qader, *Porto il velo, adoro i Queen*, Sonzogno, Milano, 2008.

I riferimenti, contenuti nella lezione precedente, all'atteggiamento assunto dal nostro ordinamento nei confronti dell'Islam chiedono di essere immediatamente ripresi e sviluppati. D'altra parte, il radicamento di questa confessione religiosa nel nostro Paese consente di verificare il grado di realizzazione dei principi costituzionali in materia religiosa, segnalando impietosamente le contraddizioni della politica ecclesiastica dello Stato repubblicano. Come è noto, la laicità italiana si è tramutata in un sistema a più strati, con al vertice la Chiesa cattolica, che gode ancora di alcuni privilegi esclusivi, seguita dappresso dalle confessioni religiose con intesa, la cui condizione si avvicina a quella della Chiesa cattolica, più a distanza dalle confessioni senza intesa e, infine, da quei gruppi di cui è incerta la natura confessionale<sup>51</sup>. Insomma, tutte le confessioni religiose sono egualmente libere ma qualcuna lo è più di altre, e tra quello svantaggiate si collocano “i gruppi più consistenti molto attivi nel proselitismo (si pensi ai Testimoni di Geova) o ritenuti molto pericolosi per le loro mire alternative (Islamici)”<sup>52</sup>.

In assenza di una moderna legge sulla libertà religiosa, le richieste dei musulmani d'Italia non trovano risoluzione né in una normativa contrattata, ad essi specificamente destinata, né, in una regolamentazione generale e costituzionalmente orientata del fenomeno religioso. Tanto meno il legislatore si dimostra propenso ad affrontare direttamente i temi più caldi (come il porto del velo) proposti dal dibattito pubblico, così che tali richieste vengono affrontate disordinatamente, oscillandosi tra la piena applicazione dei principi costituzionali di libertà ed eguaglianza religiosa e le tentazioni securitarie a cui abbiamo già accennato.

Il libro di Sumaya Abdel Qader è un racconto “leggero”, capace di parlare in termini semplici di questioni difficili e complesse e di accompagnarci lungo le difficoltà del nostro ordinamento attraverso il richiamo di esperienze concrete. I riferimenti dell'Autrice alla propria vita di musulmana nata in Italia creano una reazione empatica con il lettore che riesce così a spazzare via, almeno per qualche momento, quel grumo di paure, pregiudizi e stereotipi che appesantisce il nostro incontro con l'Islam.

---

<sup>51</sup> Si veda, fra i tanti, P. CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 230.

<sup>52</sup> M.C. FOLLIERO - A. VITALE, *Diritto ecclesiastico. Elementi, Quaderno 2. I principi scritti*, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 124.

Nel riassumere la propria vita, Sumaya Abdel Qader snocciola con voce lieve e soffice ironia un corposo elenco di fattispecie problematiche con cui le donne mussulmane che vivono in Italia deve fare i conti. Sono questioni pratiche, a volte legate a vicende adolescenziali, ma sono anche, a ben vedere, temi giuridici di grande spessore. La questione del cibo, le piscine promiscue, il porto del velo, le festività religiose con le conseguenti assenze dalla scuola diventano episodi di vita vissuta nelle pagine del libro, ma restano per i giuristi snodi decisivi nella realizzazione di una società aperta, laica, moderna, pienamente rispettosa del principio di uguaglianza e aliena da ogni forma di discriminazione.

In questo contesto, è merito indiscutibile del volume quello di presentarci delicatamente un'altra visione delle cose, dove finanche le più semplici e consolidate espressioni – come quella di immigrati di seconda generazione – assumono un diverso significato ed un diverso valore.

Intanto, non di immigrati di seconda generazione dovremmo parlare ma bensì di italiani di fede islamica. Una categoria inevitabilmente collocata al confine di tensioni e fraintendimenti, una sorta di trincea naturale sottoposta all'assalto di chi, da un lato e dall'altro del mondo, è impegnato in questi anni ad alimentare lo scontro tra le due civiltà. La protagonista del volume rivendica a ragione l'appartenenza a tutte e due questi universi, rivendica il diritto di scegliere le parti che le piacciono maggiormente dell'una e dell'altra, ma non può non riconoscere le difficoltà di appartenere ad una realtà quando questa realtà ti allontana o sembra non volerti. Ed è così che accade per chi, nata e cresciuta in Italia, non solo deve scontrarsi quotidianamente con la diffidenza che circonda la sua fede religiosa, non solo deve inserirsi in una identità così fragile e vaporosa come è quella italiana, ma deve anche fare i conti con una legislazione e una burocrazia non sempre in linea con i principi costituzionali.

Le pagine dedicate alle difficoltà di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, come i riferimenti al nostro diritto vigente che ancora nega la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia da genitori stranieri, sono un atto di accusa che non possiamo ignorare. Occorre avere il coraggio di dire che, in troppe occasioni, vecchi e nuovi provvedimenti normativi, retaggio di valori passati o della fantasia discriminatoria di sindaci e legislatori regionali, costringono ad una condizione di minorità gli immigrati, esponendoli senza ragione alcuna ad incertezze, lungaggini burocratiche, difficoltà di ogni genere: una situazione che non esito a definire di pura crudeltà giuridica.

**Lezione n. 10** – Cosimo Calamini, *Le querce non fanno i limoni*, Garzanti, Milano, 2010.

La trilogia di libri sull'Islam può concludersi con un romanzo abbastanza recente, ambientato in un paesino toscano di fantasia, Montechiasso, in cui l'amministrazione comunale di sinistra intende costruire una nuova moschea, destinata a divenire il riferimento dei musulmani dell'intera provincia. La storia sembra ispirata alla vicenda della costruzione della moschea di Colle Val d'Elsa<sup>53</sup>, fortemente osteggiata da una parte della popolazione residente, timorosa di perdere la propria tranquillità e di subire l'invasione degli "arabi". Preoccupazioni condivise anche da una parte dell'elettorato tradizionalmente più sensibile ai richiami democratici e al valore dell'egualianza, ma in questo caso resistente alle rassicurazioni dell'amministrazione comunale sulla necessità di integrare le comunità immigrate assicurando loro il godimento dei diritti fondamentali riconosciuti in Costituzione.

Se, come abbiamo già sottolineato, le trasformazioni sociali inducono nuove e delicate controversie relative alla dimensione religiosa, restano tuttora vive anche più antiche questioni, come quella che sta al centro del romanzo.

Il diritto di esercitare il culto presuppone la libertà di aprire un luogo in cui potersi riunire e pregare, ovvero la disponibilità di un edificio di culto. Si tratta di un corollario essenziale del diritto individuale di libertà religiosa, il suo nocciolo duro potremmo anche aggiungere, che come tale spetta a tutti gli individui, cittadini e non, che vivono nel nostro Paese. Eppure, come sappiamo, intorno all'apertura e alla costruzione degli edifici di culto della seconda confessione religiosa per numero di fedeli del nostro Paese si è aperta una durissima contrapposizione, che ancora oggi vede alcune parti politiche utilizzare tutti i mezzi a disposizione per il conseguimento dei propri obiettivi.

Il romanzo di Calamini si snoda intorno alle contraddizioni della comunità di Montechiasso - la cui anima verace e pugnace è descritta con pregevole freschezza - una parte della quale non abdica completamente alla propria formazione democratica e non giunge a disconoscere il diritto dei musulmani di poter frequentare una moschea, ma istintivamente si batte perché quella pratica non venga esercitata accanto alle proprie abitazioni e la moschea venga costruita in un altro luogo. Allo stesso modo, gli oppositori rinnovano la propria educazione civica inizialmente rivendicando il diritto ad essere consultati prima che le decisioni vengano assunte in maniera definitiva e, successivamente, mobilitandosi per l'indizione di un referendum consultivo che possa spingere l'amministrazione comunale a rivedere le proprie scelte.

---

<sup>53</sup> Per una ricostruzione della vicenda si rimanda a L. ZANNOTTI, *La costruzione di una moschea: l'esempio di Colle Val d'Elsa*, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it).

Come si vede, la trama tocca tre questioni particolarmente significative per gli studiosi del diritto ecclesiastico ma anche per tutti coloro che riflettono intorno al tema della democrazia partecipativa.

In primo luogo, la reazione della comunità dell'immaginario paesino toscano si pone nella scia di quanto effettivamente avvenuto in molte altre comunità territoriali (regionali, comunali, di quartiere), disposte a riconoscere i diritti delle minoranze ad un edificio di culto o all'abitazione, come anche la necessità delle infrastrutture funzionali al mantenimento del nostro stile di vita (discariche, depuratori ecc..) ma decise ad evitare che la realizzazione delle conseguenti misure producano delle ricadute nel proprio "giardino"<sup>54</sup>. L'efficacia della mobilitazione e della partecipazione collettiva è sostanzialmente protesa a difendere la propria libertà a discapito di qualunque altro interesse coinvolto.

In secondo luogo, la richiesta di concertare questo tipo di misure è stata avanzata in numerose occasioni dalla popolazione interessata e ha trovato una sua applicazione pratica nel percorso, attivato dalla comunità islamica cittadina, di confronto sul tema della realizzazione della moschea di Firenze. In questo caso, il coinvolgimento di residenti ed esperti non era focalizzato sulla costruzione della moschea (diritto correttamente dato per acquisito e non negoziabile) ma mirava a fornire all'amministrazione comunale tutte le indicazioni utili per operare la miglior scelta possibile nell'ubicazione e nella progettazione dell'edificio di culto<sup>55</sup>, nella convinzione che lo scambio di conoscenze e di esperienze finalizzato all'adozione di provvedimenti il più possibile condivisi rappresenti il principale obiettivo delle pratiche partecipative<sup>56</sup>.

Infine, il richiamo al referendum consultivo sembra nuovamente sostenere una visione della partecipazione sganciata dal rispetto del principio di eguaglianza e della libertà altrui e tutta intessuta intorno ai diritti della maggioranza (del popolo sovrano) che avrebbero come unico limite quello del rispetto delle procedure elettorali necessarie a raccoglierne la volontà.

L'idea di sottoporre la decisione di costruire una moschea ad un referendum consultivo è stata avanzata nella proposta di legge n. 4858 del 2004

---

<sup>54</sup> NIMBY (*Not in my back yards*) è l'acronimo che indica questo tipo di mobilitazioni. Il legame tra l'effetto NIMBY e la questione delle moschee è segnalato da A. SEGLERS, *La nuova legge catalana sui luoghi di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2010, p. 227.

<sup>55</sup> Cfr. D. MILANI, *Partecipazione e religione: strumenti e percorsi per una governance condivisa*, in A. CASTRO JOVER (a cura di), *Diversidad religiosa y gobierno local*, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2013, p. 231.

<sup>56</sup> Su punti di forza e di debolezza di tali pratiche si veda ancora D. MILANI, *Partecipazione e religione: strumenti e percorsi per una governance condivisa*, cit., p. 229 ss..

(primo firmatario Gibelli)<sup>57</sup>, con cui si mirava per l'appunto a subordinare il diritto delle confessioni prive di intesa di aprire un luogo di culto al possesso di una serie di requisiti di dubbia legittimità nonché allo svolgimento di un referendum popolare su base comunale, con ciò evidentemente attribuendo alla maggioranza di questa o quella località l'incostituzionalissimo potere di decidere sul godimento di un diritto fondamentale proprio di ogni individuo<sup>58</sup>.

Più recentemente, con n. 2 del 2015, la Regione Lombardia ha deciso di tornare sul tema disponendo che i comuni nel cui territorio dovrebbe essere costruito un edificio di culto, di ogni confessione religiosa, avrebbero potuto indire un referendum consultivo nel rispetto delle previsioni statutarie e di quanto previsto dall'ordinamento statale. Come si può notare, il provvedimento noto come legge anti-moschee finiva per colpire tutti i gruppi religiosi, al punto che “nessuna confessione per il futuro potrà più essere certa di poter ... edificare un luogo di culto. La discrezionalità delle amministrazioni locali e dei pubblici poteri coinvolti, sommata ai risentimenti popolari, più o meno spontanei, potrebbero costituire un ostacolo insormontabile per ogni minoranza religiosa”<sup>59</sup>.

A Montechiasso il referendum non si farà, e d'altra parte un referendum consultivo che ha come oggetto un diritto fondamentale è sempre operazione *inutiliter data*, e la contrapposizione tra favorevoli e contrari alla costruzione della moschea si consumerà durante la campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco. Basterà però quel periodo di serrata propaganda a far esplodere i risentimenti popolari, a fomentare l'odio per il diverso e la paura per l'altro, così che un giovane poco equilibrato deciderà di sequestrare il figlio dell'imam innescando una tragica serie di avvenimenti.

I romanzi, come è giusto che sia, si snodano con le loro forzature e i loro salti logici, si nutrono di immaginazione e di sentimenti estremi, sono scritti per essere letti e non per cambiare o proteggere l'esistente. Per quello, vale molto di più la decisione (sentenza n.63 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle legge lombarda anti-moschee e ha ricordato che la libertà religiosa spetta a tutti, in modo indipendente dai contenuti della fede professata, e che il suo effettivo e pieno godimento non può essere subordinato a questo o quella condizione, fosse essa la stipu-

---

<sup>57</sup> Il testo è stato ripresentato nella successiva legislatura (proposta di legge. n. 1246 del 2008).

<sup>58</sup> Sul punto si vedano le condivisibili considerazioni di N. COLAIANNI, *Come la xenofobia si traduce in legge: in tema di edifici di culto*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), giugno 2004.

<sup>59</sup> G. CASUSCELLI, *La nuova legge regionale lombarda sull'edilizia di culto: di male in peggio*, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), aprile 2015, p. 4.

lazione di un'intesa, l'esito di un referendum o le esigenze di governo del territorio.

Come anticipato, il futuro corso di *Diritto, letteratura e religione* dovrebbe proseguire in ragione delle sollecitazioni degli studenti, cercando di coniugare lo sviluppo degli interessi personali e l'esame degli elementi di attualità con l'analisi dei principali istituti giuridici della materia.

Molto dipenderà, dunque, dalla reazione e dalla partecipazione attiva dei frequentanti. Sono loro che contribuiranno a completare il corso e ad orientarne i contenuti: un rischio, forse, una bella responsabilità per tutti, indubbiamente, ma anche una possibilità di comune arricchimento.

D'altra parte, anche il diritto ha mille modi di manifestarsi e di essere percepito: c'è il diritto noioso degli studenti non troppo motivati, quello incomprensibile di alcuni provvedimenti normativi dal linguaggio involuto, quello misterioso di alcune sentenze troppo o troppo poco sensibili, quello affascinante dei grandi ricercatori e delle loro complesse teorie, quello generoso e appassionato dei giovani tesisti, quello degli interpreti illuminati che apre le porte della giustizia, quello divertente e sfaccendato che è raccontato in tanti bei volumi, di cui abbiamo dato fin qui un piccolo esempio, e poi c'è, *last but not the least*, il diritto insegnato nelle aule universitarie. È il nostro diritto quotidiano, quello che resiste alle disfunzioni organizzative, alla burocratizzazione della vita accademica, ai tagli di risorse e di speranze e che vive nelle domande degli studenti, nelle lezioni dei docenti, nel confronto e nella critica, prima di acconciarsi nell'angusto spazio di due cifre che racchiude un voto, piccolo esercizio burocratico destinato a sbiadire nel tempo.